

# Statuto PESCAS

Associazione dei Professionisti e degli Esperti  
per la Salvaguardia e la Cultura dell'Ambiente e della Salute



## Art. 1 Denominazione

È costituita l'Associazione denominata Associazione PESCAS (Associazione dei Professionisti e degli Esperti per la Salvaguardia e la Cultura dell'Ambiente e della Salute) finalizzata ad operare su base nazionale, di seguito denominata Associazione e che in breve può essere anche denominata PESCAS. L'associazione intende iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non appena sarà istituito, nella sezione degli Enti del Terzo Settore e assumerà l'acronimo di ETS

## Art. 2 Sede

La sede legale dell'Associazione è stabilita presso lo Studio SMR Tax S.r.l. sede di Genova, Via XX Settembre 5/2.

Si prevede la costituzione di unità locali con delibera del Consiglio Direttivo nel rispetto dei principi e dello Statuto dell'Associazione.

## Art. 3 Principi

### Art 3.1 - Scopi e finalità, attività principali

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività volte alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni degli ambienti naturali, di vita e di lavoro, dei soggetti che ivi vivono e/o operano, alla salvaguardia e tutela della salute, nonché alla promozione della cultura, della legalità e della correttezza di comportamenti in relazione ai suddetti temi.

Tra le tematiche ambientali oggetto dell'attività della associazione vi sono, a titolo esemplificativo, l'acustica, le emissioni e le immissioni di agenti inquinanti, la bonifica dei siti inquinati, la gestione delle risorse idriche e dei rifiuti, la riqualificazione e la valorizzazione dei luoghi di vita e di lavoro, la progettazione del benessere e del comfort nell'ambiente costruito.

I due ambiti principali di operatività sono i seguenti:

- 1) attività culturali, didattiche e divulgative volte alla promozione della tutela e del rispetto dell'ambiente, della salute, del benessere, della sicurezza e della qualità dei luoghi di vita e di lavoro.
- 2) attività professionali tecniche, legali, gestionali.

Riguardo al primo ambito l'Associazione prevede di:

- a) coinvolgere attivamente, oltre ai tecnici dei vari settori, anche altri esperti in materie ambientali, scrittori, giornalisti, fotografi, esperti di social media che si riuniscono intorno alla diffusione e alla valorizzazione della fruizione consapevole degli ambienti pubblici e privati, con lo scopo di promuovere il benessere con elementi progettuali e di riflessione miranti al comfort ambientale degli spazi, interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia di paesaggi ritenuti più significativi
- b) mettere in risalto le identità culturali, storiche e sociali dei territori, in funzione di una loro migliore fruizione, promuovendo azioni ed eventi tendenti alla riqualificazione ambientale, anche attraverso la progettazione partecipata.

Riguardo al secondo ambito l'Associazione prevede di:

- c) promuovere la qualificazione e l'aggiornamento tecnico-professionale degli iscritti, con riferimento alle esperienze e buone pratiche esistenti, attraverso:
  - l'organizzazione e la gestione di eventi formativi riguardanti argomenti di interesse dell'associazione;

- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, workshop e ogni altra iniziativa utile alla formazione di esperti nelle tematiche di interesse dell'associazione;
  - l'organizzazione e la gestione di incontri con i rappresentanti delle Istituzioni;
  - il confronto e lo scambio di conoscenze e pratiche con altri esperti e/o associazioni;
  - la produzione e fornitura di materiale editoriale in ogni sua forma sui temi di interesse dell'Associazione.
- d) costituirsi come comunità di esperti riconosciuta a livello nazionale e regionale dagli enti preposti secondo i rispettivi organi e uffici,
- e) tutelare i diritti individuali collettivi e/o omogenei nelle materie di competenza e di interesse dell'Associazione, con le opportune azioni, tra cui anche mediante la proposizione di azioni di classe attualmente disciplinate dall'art. 840 ss c.p.c. e di azioni inibitorie di classe attualmente disciplinate dall'art. 840 sexiesdecies nonché le azioni di cui al D.Lvo 20.12.2009 n. 198

Tali finalità sono conformi alle attività di interesse generale di cui all'art.5, lettere e) e f) del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 3.2 - Attività diverse**

Inoltre, l'Associazione prevede di:

- f) favorire tra gli iscritti la condivisione di risorse utili per perseguire gli obiettivi dell'Associazione;
- g) pubblicare testi e manuali utili per lo svolgimento dell'attività professionale, inerenti agli obiettivi dell'Associazione;
- h) consentire agli iscritti di menzionare nei propri documenti e profili, quali ad esempio carta intestata, biglietti da visita e sito web, l'appartenenza all'Associazione riproducendone il logo, nei limiti di quanto previsto dal codice etico dell'Associazione, fino alla cessazione della qualifica di socio;
- i) promuovere tra i professionisti iscritti la deontologia e l'etica professionale, anche attraverso il proprio codice etico;
- j) promuovere ogni altra iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi sopraelencati, compresa la valorizzazione dell'attività svolta dagli iscritti.
- k) raccogliere fondi, anche tramite sistemi di crowdfunding, per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione prevede di assumere iniziative atte a valorizzare e migliorare le competenze degli iscritti al fine di un miglior conseguimento delle finalità.

L'Associazione può collaborare con organizzazioni pubbliche o private, che si prefiggono scopi non in contrasto con quelli di cui al presente statuto.

L'Associazione intende perseguire gli obiettivi statutari mantenendo armonia, concordia e spirito collaborativo tra gli iscritti.

## **Art. 4 Soci**

### **4.1 – Tipologie di soci - ammissione e cessazione**

Si prevedono due tipologie di soci:

- Socio Professionista aventi titolo idoneo all'esercizio dell'attività professionale negli ambiti di interesse dell'Associazione, in possesso di un numero significativo di comprovate e qualificanti esperienze riferibili alle tematiche di interesse dell'Associazione svolte da almeno tre anni;
- Socio Esperto, operante nei settori di interesse dell'associazione da almeno tre anni.

Il possesso e l'idoneità dei suddetti requisiti sono valutati e validati dal Consiglio Direttivo.

Per l'ammissione deve essere presentata un'apposita domanda al Consiglio Direttivo, sulla base del format prestabilito, accompagnata da almeno due lettere di presentazione firmate da altrettanti soci dell'Associazione.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata a mezzo PEC al Consiglio Direttivo e deve contenere: il titolo di studio, il curriculum vitae, l'indirizzo di posta elettronica certificata, le lettere di presentazione di almeno due soci, l'impegno a rispettare quanto previsto dallo statuto dell'Associazione e dal suo codice etico, il rispetto delle altre direttive emanate dalla stessa Associazione con idonei atti.

Dovrà altresì contenere la dichiarazione autografa del possesso dei suddetti requisiti di ammissione con dettaglio delle prestazioni svolte e riferimenti che possano consentire all'Associazione, se ritenuto, di procedere a verifiche documentali.

Il Consiglio Direttivo, anche tramite suoi componenti a ciò delegati, provvede all'istruttoria delle domande e può chiedere eventuali integrazioni o un colloquio. Terminata l'istruttoria il Consiglio Direttivo decide in merito all'accettazione della domanda, anche tenendo conto della coerenza con tutti i principi, scopi e finalità di cui all'art. 3.

La domanda è definitivamente accettata o respinta con delibera del Consiglio Direttivo.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli iscritti in regola con i versamenti dei contributi sociali stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ad ogni socio è riconosciuto il diritto di voto, di intervento e di rappresentanza nelle assemblee e di usufruire di ogni servizio reso disponibile dalla Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di concedere l'iscrizione all'Associazione persone operanti negli ambiti di interesse dell'Associazione, quantunque non in possesso dei requisiti di cui sopra.

L'iscrizione decorre dal momento in cui la domanda è accolta e vale fino al termine dell'anno solare.

L'appartenenza all'associazione obbliga i soci al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi e comporta l'obbligo di versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
- b) per delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di accertati motivi di incompatibilità, o per aver violato le norme dello statuto o del codice etico, o per altri motivi che comportino indegnità. Per i professionisti, tra i gravi motivi che possono comportare l'ammonizione, la sospensione e, nei casi più gravi, la perdita della qualifica di socio, viene considerato il protratto mancato aggiornamento professionale dello stesso;
- c) per ritardato pagamento della quota associativa dell'anno in corso entro il mese di marzo.

#### **4.2 – Categorie di associati**

1. Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno costituito l'Associazione con sottoscrizione del presente Statuto. I Soci Fondatori, in via transitoria, sono tenuti a contribuire e provvedono alle spese di costituzione e di prima organizzazione e funzionamento dell'associazione fino alla prima assemblea ordinaria degli associati. Ai Soci Fondatori è riservato il diritto di esigere il rimborso delle spese sostenute per la nascita dell'Associazione. Ai Soci Fondatori spettano le stesse prerogative e attribuzioni dei Soci Ordinari.

2. Sono Soci Onorari coloro che, raggiunte posizioni di indiscusso prestigio in campo accademico o professionale nelle tematiche di interesse dell'Associazione, accettino di far parte dell'Associazione su invito del Consiglio Direttivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote, non possono ricoprire cariche elettive associative ma possono partecipare attivamente come elettori. I Soci Onorari sono qualificati tali dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

3. Sono Soci Ordinari coloro che sono stati ammessi ai sensi dell'art. 4.1.

Fermo quanto sopra stabilito, tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e possono pertanto partecipare all'elettorato tanto attivo che passivo.

#### **4.3 – Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli Associati sono tenuti a conformarsi allo Statuto, al codice etico e alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

2. Gli Associati professionisti, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti a comportarsi con la massima perizia, correttezza e onestà e a osservare scrupolosamente tutti i dettami della deontologia professionale, nonché una condotta corretta ed irreprensibile.

3. È dovere di tutti gli Associati:

- a) versare all'Associazione, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, la quota di iscrizione annuale, secondo l'importo determinato dal Consiglio Direttivo;
- b) essere in regola con l'aggiornamento obbligatorio, ove previsto per la loro specifica attività professionale, frequentando corsi o seminari accreditati;
- c) rispettare il Codice etico dell'Associazione;
- d) provvedere a dotarsi di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali;
- e) promuovere e divulgare i principi e le attività dell'Associazione.

4. L'adesione all'Associazione ha durata annuale coincidente con l'esercizio sociale e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza annuale mediante lettera trasmessa a mezzo PEC alla Associazione. Detta dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se fatta almeno tre mesi prima.

## **Art. 5 Organi dell'associazione**

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato di Consulenza e Controllo;
- la Segreteria tecnica;
- il Revisore dei conti;
- il Collegio Sindacale (ove necessario per Legge);
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi dell'Associazione, esclusa l'Assemblea dei Soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

### **5.1 Assemblea dei soci**

Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell'anno in corso.

Ogni socio è titolare di un voto.

L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può essere convocata, inoltre, tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio di posta elettronica certificata indirizzata a tutti i soci: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto: non sono ammesse più di due deleghe per ogni rappresentante.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un Vice-Presidente o da un socio espressamente delegato dal Presidente.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, comunque non inferiore a cinque; la seconda convocazione deve avvenire dopo almeno 24 (ventiquattro) ore e non oltre 10 giorni dalla data fissata per la prima convocazione; le deliberazioni sono adottate con la maggioranza semplice dei presenti. Il voto può essere raccolto anche con modalità telematiche che consentano la sicura e inequivocabile identificazione del votante (esempio: posta elettronica certificata)

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre l'approvazione della maggioranza degli iscritti.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti in apposito registro, anche in forma telematica, dal segretario e, in sua assenza, da un socio dell'assemblea nominato come figura di segretario facente funzioni.

All'assemblea spettano le seguenti prerogative:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i membri del collegio dei probiviri, il revisore dei conti, approvare la nomina dei Soci Onorari proposti dal Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali, nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuovere le azioni di responsabilità nei loro confronti

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal collegio dei probiviri;
- approvare il codice etico;
- deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione,
- deliberare sulle modifiche dello statuto con le modalità e nei termini di cui sopra;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dal collegio dei probiviri.

## 5.2 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- deliberare l'accettazione o il rigetto delle domande per l'ammissione di nuovi soci seguendo la procedura di cui all'Art. 4.1;
- deliberare l'ammissione dei soci onorari;
- deliberare in merito a sanzioni da comminare ai soci per comportamenti non conformi allo statuto e al codice etico dell'Associazione;
- eleggere il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere, i membri del comitato di consulenza.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria – salvo i primi amministratori, con le specifiche cariche, che sono nominati con l'atto costitutivo - scelti tra i soci fino a un numero massimo di 9 (cinque), a cui si aggiungono il past-president e i responsabili delle unità locali. La durata dei Consigli direttivi è di tre anni e comunque sino all'assemblea ordinaria appositamente convocata per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio direttivo ha facoltà di convocare le assemblee anche fuori dalla sede legale, tenuto anche conto dei luoghi di residenza dei soci. Le assemblee potranno anche essere tenute, se la normativa lo consentirà, con i soci collegati in videoconferenza. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi consiglieri, 7 e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza degli intervenuti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, ed in loro assenza dal vicepresidente e dal segretario rispettivamente in apposito registro che potrà essere tenuto anche in via informatica da un consigliere nominato come segretario.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter c.c.

Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

## 5.3 Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne ha la legale rappresentanza, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può nominare fino a due vicepresidenti, di cui uno vicario, con delega per materie e funzioni scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente può nominare un vicesegretario (scelto tra i consiglieri) e un vicetesoriere se le esigenze oggettive dell'associazione ne indichino la necessità. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal primo vicepresidente vicario fino a quando l'Assemblea non avrà provveduto ad eleggere il nuovo Presidente. Ciascun Vicepresidente ha la legale rappresentanza, anche in via disgiuntiva con il Presidente, con il quale deve comunque coordinarsi.

## 5.4 Segretario

Il Segretario, scelto tra i consiglieri, è colui che conserva i registri e verbalizza le riunioni e le Deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Prepara e firma secondo necessità la corrispondenza ordinaria, mantiene i contatti della Presidenza con i membri del Consiglio, informa il Consiglio Direttivo e, quando se ne ravvisi l'opportunità, gli uffici e Sedi regionali, nonché i singoli associati, degli atti dell'Associazione.

Organizza, coordina e controlla le votazioni per l'elezione degli organi associativi.

Garantisce e provvede alla corrispondenza sia ordinaria che telematica, sia tra associati che terzi enti e istituzioni; su semplice incarico del Presidente può rappresentare l'associazione in incontri e riunioni o dibattiti tra associati, con terzi enti e istituzioni, aventi ad oggetto l'organizzazione associativa di programmi formativi, di incontri, dibattiti e ogni forma culturale legata al mantenimento della formazione costante degli associati.

Il Segretario compie tutte le attività esecutive inerenti la sua carica, con particolare riferimento alla attività di aggiornamento tecnico-normativo degli associati, per la quale opererà di concerto con il comitato di consulenza.

In caso d'assenza o d'impedimento, è sostituito dal vicesegretario o da altro Consigliere designato dal Presidente come facente funzioni.

### **5.5 Tesoriere**

Il Tesoriere, scelto tra i consiglieri, svolge le seguenti funzioni:

- effettua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario rilasciando o pretendendo ricevute pienamente liberatorie, sollecitare i pagamenti delle quote scadute;
- promuove ed attua le iniziative del Consiglio Direttivo necessarie alla vita economica dell'Associazione, redige e pubblica preventivi e consuntivi relativi alla gestione economica amministrativa, effettua operazioni bancarie; per prelevamenti e pagamenti superiori a 500 euro è necessaria la previa autorizzazione scritta del Presidente o, in sua assenza, del vicepresidente; conserva i registri contabili.
- su semplice incarico del Presidente può rappresentare l'associazione in incontri e riunioni tra associati aventi ad oggetto organizzazione, previsione e rendicontazione di impegni economici finalizzati a specifici ambiti di interesse per la categoria e per l'associazione, nonché per detti fini, con terzi enti e istituzioni.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Segretario o da un altro consigliere nominato dal Presidente come tesoriere facente funzioni.

### **5.6 Comitato di Consulenza e Controllo (CCC)**

Il Comitato di Consulenza e Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo. È formato da un Avvocato, un Commercialista e un esperto di assicurazioni, che sono diretti collaboratori del Presidente, allo stesso riferiscono e sottopongono alla sua valutazione suggerimenti ed indicazioni, per il migliore conseguimento delle finalità statutarie e gestionali dell'Associazione.

### **5.7 Segreteria Tecnica**

La Segreteria Tecnica costituita dal Segretario, dal Tesoriere e da un terzo componente con funzioni di organizzazione e gestione delle relazioni esterne, svolge attività di supporto al Presidente e al Consiglio Direttivo comprendente tutte le mansioni amministrative e organizzative che le saranno conferite per garantire con costanza l'attività dell'Associazione.

### **5.8 Revisore dei conti**

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, verrà nominato revisore dei conti, la cui funzione verrà esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 5.9 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'albo revisori dei conti.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 20 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Al revisore dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Egli deve redigere la sua relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo e sentito il tesoriere. Il revisore dei conti è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni: egli è rieleggibile

e potrà essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla competenza professionale.

### **5.9 Collegio Sindacale**

Nel caso di superamento dei limiti di cui all' articolo 30 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all' elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'albo dei revisori contabili.

I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive.

L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate a Pescas.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.

Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **5.10 Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, viene eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica 4 anni. La funzione di proboviro è incompatibile con qualsiasi carica direttiva dell'associazione.

Il Collegio decide in merito ai ricorsi presentati dai soci avverso le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio direttivo, di cui all'Art. 6. I Probiviri dovranno pronunciarsi, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri vengono prese a maggioranza. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Nessun componente del collegio dei Probiviri può partecipare alla discussione e decisione di un provvedimento disciplinare o cautelare promosso nei suoi confronti o nel caso via sia fondato motivo che egli possa partecipare a tutti i momenti della procedura con la necessaria serenità e equanimità.

Qualora, per effetto del comma precedente, venga a mancare il numero legale del collegio dei Probiviri, il Presidente nominerà un supplente fino alla scadenza del mandato.

Sono prorogati tutti i poteri dei componenti il Collegio dei Probiviri nel periodo intercorrente fra la data della loro decadenza dalla carica e la data dell'Assemblea degli Associati competente a deliberare la nomina dei nuovi componenti.

#### **Art. 5 bis Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, in conformità all'art. 13 D.Lgs. 117/2017

L'associazione tiene inoltre, in conformità dell'art. 15 D.Lgs 117/2017:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

#### **Art. 6 Provvedimenti disciplinari**

Al socio che si renda responsabile di comportamenti disdicevoli o sconvenienti verso gli altri soci e i terzi in relazione alle attività e alla vita dell'Associazione, nonché per i professionisti anche nel rapporto con clienti, sono applicabili i seguenti provvedimenti disciplinari a seconda della gravità del fatto o comportamento:

- la censura;
- la sospensione da un minimo di un mese, al massimo di un anno;
- la radiazione.

Si precisa che sono da ritenersi passibili di provvedimenti disciplinari le false dichiarazioni rese alla Associazione, nell'ambito della domanda di ammissione o successivamente.

Sono altresì sanzionabili, nell'ambito della pubblicità informativa della propria figura professionale, la diffusione e la presentazione di notizie false o sconvenienti.

#### **Art. 7 Patrimonio e Entrate dell'associazione**

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota associativa annuale da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative;
- c) da versamenti volontari degli associati o di terzi;
- d) da eventuali finanziamenti ottenuti anche attraverso Bandi nazionali e/o europei;
- e) da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali come, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dall'organizzazione di corsi di formazione.

Il patrimonio e le entrate sono utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie. E' vietata la distribuzione, anche indiretta (ai sensi dell'art. 8 D. Lvo 117/2017), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

#### **Art. 8 Programma di attività**

Il programma di attività della Associazione è definito dal Consiglio Direttivo e presentato all'assemblea dell'Associazione.

#### **Art. 9 Esercizi sociali**



Il primo esercizio termina il 31 dicembre 2020.

Successivamente l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 10 Rapporti tra l'Associazione Nazionale e le Associazioni regionali**

Il rapporto tra l'Associazione e le unità locali è disciplinato dalle norme del presente Statuto e da eventuale successivo regolamento di attuazione adottato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 11 Scioglimento e liquidazione**

L'Associazione può essere sciolta solo dall'assemblea dei soci, con la maggioranza di legge. In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previ gli adempimenti degli Uffici preposti ex articolo 45, comma 1 D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### **Art. 12 Fase Transitoria**

Per il periodo che va dalla data della costituzione alla scadenza del 31/12/2022 il Consiglio Direttivo è così costituito:

Presidente

Vicepresidente Vicario

Vicepresidente

Consigliere segretario

Consigliere tesoriere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

### **Art. 13 Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del D.Lgs 117/2017 e s.m. nonché al Codice Civile.

IL PRESENTE STATUTO SI COMPONE DI 9 PAGINE